



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI PALERMO

N. 230 R.G.T.S.

OP

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri:

- 1) Dott. Alberto Bellet - Presidente
- 2) Dott. Nicola Mazzamuto - Mag.Sorv. Est.
- 3) Dott.ssa Maria Luisa Giaccone - Esperto
- 4) Dott.ssa Tiziana Lo Re - Esperto

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sciogliendo la riserva di decidere espressa all'udienza del 26/1/2010 nel procedimento di sorveglianza promosso nei confronti di CONTRADA BRUNO, nato a Napoli il 2/9/1931, in atto res. a [REDACTED] per l'eventuale differimento obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena ex artt. 146 e 147 c.p. e per l'eventuale proroga della detenzione domiciliare ex art.47 ter, comma 1 ter O.P.;

Premesso che il condannato sta espiando la pena di cui alla sentenza della Corte d' Appello di Palermo del 25/02/06 per il reato ex artt. 110 e 416 bis c.p. (cfr. sentenza in atti) , con scadenza della pena prevista al 20/11/2013, in atto in regime di detenzione domiciliare ex art.47 ter, comma 1 ter O.P. per il periodo di mesi 9 giusta ordinanza del 13/1/2009 di questo Tribunale;

Premesso che tale ultima ordinanza è stata annullata in parte qua con sentenza del 4/6/2009 della Suprema Corte di Cassazione in ordine alla statuizione reiettiva dell'istanza di differimento dell'esecuzione della pena senza le forme della detenzione domiciliare, ribadendo il principio di diritto, affermato con precedenza sentenza dell' 8/10/08 della stessa Suprema Corte, secondo cui le determinazioni del giudice di merito in tema di detenzione domiciliare " a tempo determinato" ex art.47 ter, comma 1 ter O.P.(stante la *ratio* della misura di contenere, a tutela della collettività, la pericolosità sociale di soggetti responsabili di gravi delitti le cui condizioni di salute siano però incompatibili con la detenzione carceraria) devono ispirarsi a specifiche ragioni fattuali, concrete e significative, da porre a fondamento del prudente bilanciamento tra le esigenze di salute del condannato e quelle di difesa sociale, onde la necessità del rinvio per un nuovo esame dell'attualità della pericolosità sociale del condannato , sulla base di elementi di fatto specifici, concreti e significativi;

Tale principio di diritto, che vincola il presente giudizio, in consonanza con l'intero sistema normativo in tema di pericolosità sociale, alla luce della chiara volontà del Legislatore e del consolidato orientamento del Giudice delle Leggi, è incompatibile con ogni presunzione assoluta di pericolosità sociale derivante dal titolo del reato, definitivamente bandita dal nostro ordinamento giuridico;

Alla stregua di tale principio di diritto, è possibile procedere nel merito dell'odierno giudizio che si articola sotto un duplice profilo: la verifica della persistenza della gravità ed incompatibilità

delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario e l'accertamento dell'attualità di una sua eventuale persistente pericolosità sociale;

Sotto il primo profilo, le recenti relazioni sanitarie (cfr. da ultimo la relazione dell'A.S.L. del 10/12/2009) confermano il quadro già valutato con ordinanza del 13/1/2009 di questo Tribunale, emergendo semmai che tale quadro si è ulteriormente aggravato, sia in ragione dell'incedere dell'età avanzata del soggetto , sia in ragione dell' episodio ipertensivo con perdita di coscienza del 25/10/2009 con probabile reinfarto cerebrale, onde non può dubitarsi che le sue condizioni di salute continuano ad essere gravi ed incompatibili con il regime carcerario che nel caso di specie sarebbe contrario al senso di umanità che deve caratterizzare l'esecuzione della pena nei confronti di ogni condannato;

Sotto il secondo profilo, sebbene in ordine al provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Napoli del 20/11/2008, che riaffermava la pericolosità sociale del Contrada, si è formato il giudicato a seguito del rigetto del ricorso per cassazione con sentenza del 25/9/2009 della Quinta sezione penale della Corte, occorre tuttavia sottolineare che tale statuizione regiudicata ha il carattere peculiare del giudicato *rebus sic stantibus*, onde la sua efficacia vincolante deve riportarsi al tempo della sua valutazione , lasciando impregiudicata la questione della persistente attualità di tale pericolosità sociale nel periodo successivo al 20/11/2008;

In ordine a tale periodo occorre valutare, alla stregua degli elementi acquisiti nel presente fascicolo, se la persistente attualità di tale pericolosità possa affermarsi alla stregua di ragioni fattuali, concrete e significative, non potendo trovare spazio alcuno qualsivoglia argomentazione che, a notevole distanza dal *tempus commissi delicti*, voglia desumere tale attualità dalla gravità dei reati ascritti al condannato e dal ruolo svolto dallo stesso nella consumazione di essi, in quanto incompatibile, oltre che con il principio di diritto statuito dal Supremo Collegio nel presente giudizio di rinvio, con l'intero sistema normativo in *subiecta materia*;

Gli elementi di giudizio acquisiti nel presente fascicolo in merito alla eventuale persistente pericolosità sociale del Contrada, oltre alla vicenda processuale ed ai fatti di pubblico dominio di cui questo Tribunale ha conoscenza notoria, sono costituiti dalle note della Questura di Palermo, dalle note della D.D.A. e della D.N.A. , dalla relazione dell' U.E.P.E. competente, dai certificati di rito, dalle ordinanze concessive di liberazione anticipata, dagli atti di gestione della detenzione domiciliare e dalle dichiarazioni rese dallo stesso Contrada all'odierna udienza;

Occorre premettere all'analisi di tale compendio probatorio la necessaria distinzione tra il valore consultivo delle note che esprimono giudizi valutativi, che come tali possono essere condivisi o disattesi in tutto o in parte, dal valore informativo delle note che rappresentano dati fattuali positivi o negativi, che come tali devono assumersi nella loro oggettiva rilevanza;

Dalle note della Questura del 16/11/2007 e del 27/12/2007, a firma del Questore Caruso, e del 24/8/2009, a firma del Questore Marangoni, si evince che alle forze di polizia non risultano "rapporti di parentela o di frequentazione con persone appartenenti alla criminalità organizzata o che abbiano comunque subito condanne", non risulta "che il nominato in oggetto intrattenga collegamenti con soggetti inseriti o gravitanti in contesti delinquenziali" e non risulta, altresì, "che anche nel periodo trascorso in libertà, in attesa della sentenza definitiva, abbia commesso reati o abbia dato luogo a rilievo alcuno", periodo di libertà protrattosi dall'1/8/1995 al 10/5/2007;

Nella nota della D.D.A. di Palermo del 3/12/2009 si esprime il parere che "la pericolosità sociale del detenuto e i suoi collegamenti con la criminalità costituiscono presupposti indefettibili dello specifico tipo di imputazione per il quale lo stesso è stato condannato e che per converso le condizioni di salute del medesimo e l'avanzata età possono far ritenere scemata attualmente la pericolosità sociale del detenuto , pur non potendosi sottacere che i collegamenti con l'organizzazione criminale di tipo mafioso si sono evidenziati come sostanzialmente permanenti";

Nella nota della D.N.A. dell'11/12/2009 si condivide il parere della D.D.A. di Palermo secondo cui le condizioni di salute del Contrada inducono a ritenere attenuata la pericolosità sociale

dello stesso e si aggiunge come non vi siano da segnalare “ elementi concreti in merito all’eventuale persistente collegamento del Contrada con la criminalità organizzata”;

Dalla relazione dell’ U.E.P.E. competente pervenuta il 18/9/2009 emerge un quadro personale e familiare caratterizzato dallo stato di salute del soggetto, invalido al 100%, dai suoi rapporti con i medici e con i presidi sanitari territoriali, dai suoi solidi legami familiari, in particolare con la moglie convivente, anch’essa in precarie condizioni di salute, nonché dal positivo rapporto del detenuto domiciliare con lo stesso U.E.P.E. improntato a modalità corrette, apertura al dialogo ed atteggiamento collaborativo;

Dall’esame dei certificati di rito si evince l’assenza di altri precedenti penali, di pendenze giudiziarie e di misure di prevenzione a carico (cfr. certificati in atti);

Le ordinanze concessive di liberazione anticipata hanno riconosciuto la meritevolezza di tale beneficio – che è compatibile , secondo l’insegnamento del Supremo Collegio, con la protesta di innocenza del condannato - in particolare l’ordinanza del 19/6/2008 del Magistrato di sorveglianza di Santa Maria di Capua Vetere ha argomentato anche sotto il profilo che “l’estromissione del Contrada dall’alta carica ricoperta all’atto della carcerazione non poteva consentirgli di proseguire nell’attività delittuosa di cui all’imputazione”;

Dagli atti di gestione della detenzione domiciliare emerge l’irreprensibilità della condotta del Contrada, la scrupolosa osservanza delle prescrizioni impostegli, la puntuale proposizione di istanze volte alle varie autorizzazioni necessarie per le proprie esigenze esistenziali, familiari, sanitarie e giudiziarie, autorizzazioni fruite con rigore e nei limiti imposti, nonché il costante atteggiamento di apertura al dialogo e di rispetto personale e istituzionale nei confronti di tutti gli Operatori e del Magistrato di sorveglianza;

Infine, il Contrada ha dichiarato all’odierna udienza di aver lasciato la Dirigenza della Squadra Mobile di Palermo 34 anni orsono, di non appartenere alla Polizia di Stato da oltre 28 anni, di avere perseguito nel legittimo esercizio delle sue funzioni soggetti delinquenti oggi quasi tutti morti, tranne pochi superstiti che sono in carcere, di non intrattenere rapporti se non con la moglie, i figli ed i medici e di trovare oggi insopportabile l’etichetta attribuitagli di persona socialmente pericolosa (cfr. verbale dell’ odierna udienza in atti);

Assemblati in un quadro sintetico tali addendi del giudizio convergono nella direzione univoca di un profilo di cessata pericolosità sociale del condannato;

In particolare, devono sottolinearsi tre elementi di significativa importanza;

La nota della D.D.A.- condivisibile nella parte in cui da’ rilievo ai fini del giudizio sulla pericolosità sociale del Contrada alle sue condizioni di salute ed all’età avanzata- che deve, invece, disattendersi, quanto alla valutazione della sussistenza di una misura residuale di tale pericolosità, pur scemata, che non trova giustificazione se non nell’improponibile argomento ex delicto;

La nota della D.N.A. che esclude la presenza segnalabile di “ elementi concreti in merito all’eventuale persistente collegamento del Contrada con la criminalità organizzata”, che costituiscono il *thema probandum* e la traccia decisionale cui il presente giudizio è vincolato dal principio di diritto statuito dal Supremo Collegio;

L’ irreprensibile condotta tenuta dal Contrada nel corso di oltre un anno di detenzione domiciliare che costituisce la lente di ingrandimento di un regime stringente di prescrizioni e controlli, scrupolosamente osservati, da cui emerge la figura di una persona gravemente malata che limita la sua sfera relazionale ai rapporti con i familiari e con i medici;

Una volta esclusa l’ attualità della pericolosità sociale del Contrada, resta il profilo della sua responsabilità penale in ordine al gravissimo reato ascrittogli (concorso, ancorché esterno, in associazione mafiosa da parte di un altissimo funzionario dello Stato con compiti apicali che- secondo la ricostruzione accusatoria non contestabile in altra sede giudiziaria se non in quella della revisione del giudicato- ha tradito il suo mandato professionale ed il suo rapporto di fedeltà con le

Istituzioni) e restano l'esigenza retributiva della pena e l'interesse dello Stato alla realizzazione della sua pretesa punitiva;

Sotto tale profilo, devesi ritenere che la detenzione domiciliare "a tempo determinato" ex art.47 ter, comma 1 ter O.P., oltre alla *ratio* "specialpreventiva" indicata dalla Cassazione nell'enunciazione del principio di diritto, presenti, altresì, l'altra e complementare *ratio* di consentire al condannato, laddove il regime domiciliare garantisca la piena tutela del suo diritto alla salute, di espiare la pena e di lucrare i benefici ad essa correlati (es. liberazione anticipata), nonché allo Stato di realizzare la predetta pretesa punitiva;

Tale *ratio* trova conferma testuale nell'ultima parte del comma 1 ter dell'art. 47 ter O.P. ed è riconosciuta da significative pronunce giurisprudenziali e da autorevoli commenti dottrinari;

La sua coesistenzialità all'istituto della detenzione domiciliare "a tempo determinato" deve in special modo argomentarsi in ragione del carattere discrezionale della misura, applicabile sia nei casi di differimento facoltativo in cui rilevano le esigenze specialpreventive di cui all'ultimo comma dell'art. 147 c.p., sia nei casi di differimento obbligatorio in cui tali esigenze non hanno esplicita rilevanza normativa, onde deve concludersi che anche nei confronti dei soggetti socialmente non pericolosi il differimento facoltativo o obbligatorio della pena "può" disporsi nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1 ter O.P.;

La suddetta *ratio* ricorre nel caso di specie, giacché le condizioni di salute del Contrada, incompatibili con il regime carcerario, sono invece compatibili con il regime domiciliare che, anche attraverso le disposte modulazioni prescrittive, garantisce la piena assistenza sanitaria del soggetto;

Di tale *ratio* ha mostrato piena consapevolezza lo stesso condannato che della detenzione domiciliare non ha rifiutato la condizione esistenziale, il regime prescrittivo e l'efficacia espiativa, sibbene il presupposto dell'etichettatura come persona socialmente pericolosa;

Infine, il mantenimento del regime di detenzione domiciliare soddisfa il principio generalissimo di conservazione degli effetti giuridici plurimi nelle fattispecie complesse, laddove sia possibile, come nel caso in esame, una loro armonica coesistenza;

P.Q.M.

Visti gli artt. 146,147 c.p., 47 ter, comma 1 ter O.P.e 666, 677 e 678 c.p.p.;

Lette le conclusioni delle parti processuali.

PROROGA

per l'ulteriore periodo di mesi 9 (nove) la detenzione domiciliare cui in atto trovasi sottoposto CONTRADA BRUNO, nato a Napoli il 2/9/31, in atto residente a [REDACTED]

Fissa il nuovo procedimento di sorveglianza per il riesame della detenzione domiciliare all'udienza del 26/10/2010, stabilendo che nelle more della definizione di tele riesame la misura continui a decorrere;

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge;

Così deciso in Palermo, il 26/1/2010

Il Magistrato di Sorveglianza Estensore
Dott. Nicola Mazzamuto

Il Presidente
Dott. Alberto Bellet

Depositata in Cancelleria

Oggi 3.3.10

IL CANCELLIERE